

# L'Archivio nazionale è il riferimento per il Ccnl leader



**Riconosciuta  
la rappresentatività  
del Ccnl delle Tlc  
firmato da Asstel  
Confindustria**

## Il Tribunale di Trani

**Tramite il Cnel identificato  
il contratto più applicato  
e il settore di riferimento**

Pagina a cura di  
**Giorgio Pogliotti**

Un esplicito riconoscimento dell'autorevolezza dell'Archivio dei contratti nazionali del Cnel è contenuto in una recente sentenza del Tribunale di Trani, sezione Lavoro, che ha confermato la natura antisindacale della decisione di una società che nel 2024 aveva scelto di abbandonare unilateralmente il contratto leader del settore, il Ccnl Tlc, (firmato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil con Asstel) per adottare il Ccnl Bpo, senza alcun accordo con i sindacati più rappresentativi del comparto.

Con la sentenza del 10 marzo il Tribunale di Trani, sezione lavoro, ha respinto l'opposizione proposta dalla società ricorrente avverso il decreto dello stesso tribunale che aveva già accertato la natura antisindacale della decisione aziendale di recedere unilateralmente dal Ccnl Tlc per applicare il Ccnl Bpo sottoscritto tra Assocontact e Cisl, accogliendo il ricorso di Slc Cgil Bari, Fistel Cisl Puglia e Ugl Telecomunicazioni Bari con Asstel di Confindustria. Secondo il Tribunale l'applicazione del Ccnl Bpo ha consentito alla società di accedere ad una

disciplina della flessibilità più ampia (per istituti quali contratti a tempo determinato, somministrazione, part time, apprendistato, orario di lavoro e mansioni).

Per individuare il Ccnl leader il Tribunale di Trani ha utilizzato l'Archivio del Cnel, evidenziando che il Ccnl Tlc è applicato a «oltre 130mila lavoratori e a più di 1.300 aziende». Non solo. Per sottolineare la collocazione delle attività oggetto di causa nel settore dei call center, il giudice ha fatto riferimento al sistema di classificazione dei Ccnl dell'Istat e del Cnel che «costituisce parametro oggettivo e istituzionale di individuazione dei settori economici e dei contratti collettivi di riferimento». Dalla consultazione dell'Archivio del Cnel emerge che entrambi i contratti si applicano nell'attività di call center.

La sentenza, commenta il professor Marco Marazza, ordinario di diritto del lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore «ha attribuito rilievo all'utilizzo della tabella con la quale il Cnel accoppia i codici Ateco a ciascun codice di Ccnl. Se il medesimo codice Ateco è inserito in due o più Ccnl è forte l'indizio che quei due contratti insistano sul medesimo settore e debbano concorrere alla comparazione. Ne deriva una grande responsabilizzazione del ruolo del Cnel, che tramite quella tabella può dare un contributo essenziale per governare i rischi connessi alla disgregazione del campo di applicazione di un Ccnl».

Pur trattandosi di una sentenza di primo grado, le implicazioni sul sistema di relazioni industriali sono notevoli. «Le azioni giudiziali di contrasto al dumping contrattuale vedono coinvolta, per la prima volta, una associazione datoriale a

supporto dell'azione promossa dai sindacati - aggiunge Marazza -, in una convergenza di interessi di qualche rilievo». La stessa sentenza contiene anche un riconoscimento importante sul versante della misurazione della rappresentanza: «Per la verifica della rappresentatività datoriale - continua Marazza - è importante il riferimento del giudice, oltre che al dato quantitativo delle imprese rappresentate, alla storicità delle attività associative svolte dalle due associazioni datoriali. La sentenza sembra recepire l'orientamento espresso congiuntamente nel 2024 da Confindustria, Confcommercio, Abi, Ania, Confcooperative, Lega-coop con riferimento all'importanza del dato della presenza storica dell'associazione nel panorama delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva, oltre a quello del numero dei rapporti regolati dal Ccnl. Un primo passo verso l'affermazione giurisprudenziale di un criterio di misurazione della rappresentatività delle associazioni datoriali».

Per Laura Di Raimondo, direttore generale Asstel, la sentenza del Tribunale di Trani «valorizza il ruolo dei Ccnl "leader" stipulati dalle associazioni più rappresentative nel medesimo ambito produttivo come presidio contro il dumping contrattuale e come sede centrale di regolazione della flessibilità del mercato del lavoro». È un «segnale importante», aggiunge la Dg di Asstel che «conferma la necessità di continuare a investire su un modello di relazioni industriali fondato sulla responsabilità di parti sociali veramente rappresentative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## numeri

# 1

### ARCHIVIO DEI CONTRATTI

Sono 150 su mille  
i Ccnl più applicati

Erano 1.052 i contratti collettivi nazionali di lavoro del privato depositati nell'Archivio dei contratti del [Cnel](#) al 31 dicembre 2025. I soli 212 Ccnl di maggiore applicazione, sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil riguardano il 96,1% dei 14,7 milioni di lavoratori tracciati con i flussi Uniemens. Quelli effettivamente radicati nei settori sono 150, perché coprono almeno l'1% dei lavoratori del settore. I 688 Ccnl firmati da sigle minori coprono 267.851 lavoratori, ovvero l'1,8% del totale.

# 2

### CONTRATTI PIRATA

Nei servizi perdita  
fino a 12mila euro

Confcommercio stima una perdita secca media per il lavoratore pari a circa 8mila euro annui - con picchi intorno a 12mila euro - dall'applicazione dei cosiddetti "contratti pirata" firmati da sigle minori nei settori terziario e turismo. Nel terziario e turismo si contano più di 250 contratti, ma la maggioranza dei lavoratori è coperta da pochi Ccnl, tra cui il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi di Confcommercio, il più applicato in Italia con circa 2,5 milioni di addetti.